Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 maggio 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

PARLAMENTO NAZIONALE

Regolamento della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, istituita con la legge 13 settembre 1982, n. 646.

La commissione parlamentare sul fenomeno della mafia ha approvato, nella seduta del 23 marzo 1983, il seguente testo del suo regolamento interno:

Titolo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Poteri della commissione

La commissione esercita i suoi poteri secondo i principi e le finalità stabiliti dall'art. 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e secondo le norme del presente regolamento.

I compiti della commissione sono pertanto di:

1) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646 e delle altre leggi dello Stato in materia, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;

2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato;

3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

Composizione e durata

La commissione, composta secondo le modalità di cui all'art. 33 della citata legge 13 settembre 1982, n. 646, dura in carica tre anni, decorrenti dalla sua prima seduta.

In caso di rielezione di una o di entrambe le Camere, per scadenza del mandato o per anticipato scioglimento, la commissione continua ad esercitare i propri poteri fino alla prima riunione della nuova o delle nuove Camere. Successivamente si provvede, secondo le modalità di cui al comma precedente, al rinnovo dei componenti della commissione appartenenti alla Camera o alle Camere disciolte.

Art. 3.

Sostituzione di membri della commissione

In caso di dimissioni, incarico governativo e cessazione dal mandato parlamentare, i membri della commissione sono sostituiti da altri componenti, nominati con le stesse modalità di cui all'art. 33 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della commissione.

Art. 4.
Partecipazione alle sedute della commissione

Non è ammessa la partecipazione alle sedute della commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione dei componenti della segreteria di cui al primo comma dell'art. 21 e salvo quanto disposto dagli articoli 15, 16, 17.

Art. 5.
Costituzione della commissione

La commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal presidente per procedere all'elezione, fra i suoi componenti, di due vicepresidenti e di due segretari. Sono chiamati a fungere da segretari provvisori i due componenti della commissione più giovani per età presenti alla seduta.

Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i vicepresidenti ed un solo nome per i segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano per età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

Dei risultati dell'elezione è data comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Art. 6.
Ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza e composto dal presidente della commissione, che lo presiede, dai vicepresidenti e dai segretari.

L'ufficio di presidenza viene rinnovato all'inizio di ogni legislatura.

Il presidente può convocare alle riunioni dell'ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quanto lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta.

Art. 7.
Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari

Il presidente della commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'ufficio di presidenza con le procedure di cui all'art. 9. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

In casi straordinari di necessità ed urgenza, il presidente esercita i poteri spettanti all'ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

Art. 8.
Funzioni dell'ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza:

a) propone il programma e il calendario dei lavori della commissione indicando i criteri per la formulazione dell'ordine del giorno della seduta;

b) propone il rendiconto delle spese;

c) esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della commissione alla quale riferisce;

d) propone alla commissione l'istituzione di comitati per l'espletamento di attività che comportino una preventiva istruttoria o che si ritenga necessario espletare in forma ristretta.

Titolo III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
Convocazione della commissione

Al termine di ciascuna seduta, di norma il presidente della commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salva diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della commissione l'ordine del giorno della riunione, il quale deve essere stampato e pubblicato, salvo quanto previsto dal comma precedente.

La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il presidente convoca la commissione con la procedura di cui al secondo comma.

Art. 10.
Ordine del giorno delle sedute

La commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 11.
Numero legale

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il presidente non è tenuto a verificare se la commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da tre componenti o da un rappresentante di gruppo e la commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

Se si accerta la mancanza del numero legale il presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta annunziando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 12.
Deliberazioni della commissione

Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, comprendendosi, in essi, anche gli astenuti e salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la deliberazione si intende non approvata.

La commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o un quinto dei componenti lo scrutinio segreto.

La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il presidente abbia invitato la commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presenti in commissione e inferiore a quello previsto dal comma precedente, la domanda si intende ritirata.

Quando si verifichino irregolarità, il presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 13.
Pubblicità dei lavori

Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione puo decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del presidente o di un decimo dei componenti.

Le delibere della commissione vengono di norma pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

Per determinati documenti, notizie o discussioni la commissione può stabilire, finché lo ritenga opportuno, che i propri componenti siano vincolati dal segreto.

Delle sedute della commissione si redige il processo verbale, a cura dei segretari.

Dei lavori della commissione è pubblicato un resoconto sommario che contiene la sintesi delle opinioni espresse e delle conclusioni.

Il presidente può disporre che per determinate sedute sia pubblicato il resoconto stenografico. Nei resoconti non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui al terzo comma.

Qualora un quarto dei componenti la commissione lo richieda, almeno 24 ore prima, il presidente può disporre che la stampa e il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento della seduta, in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Qualora la commisisone ravvisi l'opportunità che una o più sedute vengano riprese, in diretta o in differita, dalla RAI-TV, il presidente ne informa i Presidenti delle due Camere al fine di autorizzare, tramite la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, gli accordi con la società concessionaria.

Art. 14.
dei

Norme applicabili

Nello svolgimento dei lavori della commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinari dal presente regolamento, ed in quanto applicabili, i princìpi comuni contenuti nei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Titolo IV
Strumenti operativi

Art. 15.
Rapporti col Governo e l'amministrazione

La commissione per l'adempimento dei suoi compiti, può chiedere ai Ministri informazioni, notizie, dati, documenti e chiarimenti su questioni connesse a materie di loro competenza. Può altresì chiedere ai membri del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione data a leggi o indirizzi del Parlamento.

La commissione, per l'adempimento dei compiti che le sono affidati dalla legge, può chiedere ad organi dello Stato o ad enti sottoposti a controllo o a vigilanza ministeriale notizie e informazioni. Può altresì disporre l'audizione di singoli funzionari o amministratori. In entrambi i casi informa il Ministro competente.

Art. 16.

Rapporti con enti pubblici e con soggetti privati

Per l'adempimento dei suoi compiti la commissione acquisisce, con le forme e le modalità ritenute più idonee, le notizie ed informazioni necessarie, da enti pubblici territoriali, da altri enti pubblici nonché da soggetti privati.

Art. 17.

Rapporti con la magistratura

La commissione promuove incontri conoscitivi con il Consiglio superiore della magistratura, con i capi degli uffici giudiziari e con altri magistrati interessati ad indagini sui fenomeni rientranti nei suoi compiti.

Art. 18.

Indagini conoscitive

La commissione può disporre, informandone i Presidenti delle due Camere, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

La commissione può procedere all'audizione di qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili e può disporre consulenze tecniche e sopralluoghi.

A conclusione dell'indagine, la commissione può approvare un documento che dia conto dei risultati acquisiti e che viene inviato ai Presidenti delle Camere.

Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato, qualora la commissione lo disponga, il resoconto stenografico. E' tuttavia fatto salvo il disposto del primo e del terzo comma dell'art. 13.

Art. 19.

Attività deliberativa della commissione

La commissione, acquisiti i dati e le informazioni necessari, formula le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato nelle materie di interesse della commissione.

Le relazioni della commissione alle Camere debbono dare conto delle osservazioni delle minoranze.

Art. 20.

Archivio della commissione

Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla commissione, sono depositati in apposito archivio riservato, cui possono accedere i singoli commissari. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi del primo comma e secondo comma dell'art. 15, sono ammessi all'archivio soltanto i componenti la commissione, vincolati all'obbligo del segreto. Tale limite si applica anche nel caso di scritti anonimi.

Titolo V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 21.

Sede, segreteria e dotazione finanziaria della commissione

Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dai Presidenti delle Camere, di intesa fra di loro.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

La commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione, alla cui gestione sovrintende il presidente. Le decisioni di spesa della commissione sono comunicate all'amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 22.

Collaborazioni specializzate

La commissione può avvalersi di collaborazioni specializzate per l'espletamento di attività che richiedano particolari competenze.

A tal fine il presidente, presi gli opportuni contatti con gli interessati e sentito l'ufficio di presidenza, sottopone all'approvazione della commissione i relativi nominativi.

I collaboratori prestano giuramento e svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Riferiscono alla commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

Ai collaboratori spetta, qualora ciò sia consentito dalle leggi in vigore, un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti, il cui ammontare è fissato dall'ufficio di presidenza. Si applicano il terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 23.

Modifiche al regolamento della commissione

Ciascun componente la commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione al presidente di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta e la relazione sono stampate e distribuite agli altri commissari, e comunicate ai Presidenti delle due Camere.

Il comma precedente trova applicazione anche per le aggiunte al regolamento.

Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente regolamento. Le modifiche od aggiunte sono approvate dalla commissione a maggioranza dei componenti.

Per le disposizioni modificative od aggiuntive al regolamento si applica la procedura di cui all'art. 25.

Il presidente della commissione
LAPENTA

(2848)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 maggio 1983, n. **169.**

Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I proventi conseguiti dalle società, con esclusione delle società semplici, nonché dagli enti indicati dall'articolo 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, a seguito di cessioni, effettuate mediante offerta al pubblico, di azioni emesse da società che richiedano la quotazione in borsa o l'ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto entro sei mesi dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio a condizione che tale eccedenza sia accantonata ovvero ne sia stato deliberato l'accantonamento in sede di approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione. L'accantonamento deve essere effettuato in un apposito fondo denominato con riferimento alla presente legge e l'eccedenza conseguita deve essere destinata esclusivamente ad investimenti, da effettuare entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in beni strumentali ammortizzabili.

L'offerta deve essere effettuata con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216.

Le cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo ai fini dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; tuttavia i fondi istituiti a fronte delle azioni cedute restano tassabili se distribuiti ai soci.

Se la quotazione non è accordata, ovvero se essa è revocata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui i predetti eventi si sono verificati. La stessa disposizione si applica se le azioni vengono riacquistate dalla stessa società cedente o acquistate da società da essa controllate o che la controllano. In caso di distribuzione ai soci, la parte dell'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione.

In caso di diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o acquisto delle azioni cedute da parte della società cedente e dalle controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sull'imposta liquidata in meno per il periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano fino al 31 dicembre 1986.

Art. 3.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

« Le società le cui azioni sono già quotate in borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle le cui azioni sono ammesse su istanza alla quotazione di borsa successivamente alla data predetta e anteriormente alla scadenza dei periodi indicati per ciascuna categoria di società alle successive lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente comma, debbono provvedere al conferimento dell'incarico a una società di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del presente decreto, nei seguenti termini, che decorrono dalla data della pubblicazione dell'albo di cui all'articolo 18:

a) un anno, per le società finanziarie e per le società aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire;

b) due anni, per le società aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 10 e inferiore o pari a 50 miliardi di lire;

c) tre anni, per le rimanenti società;

d) quattro anni, per le aziende e istituti di credito quale che sia l'ammontare del capitale sociale.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

L'obbligo di certificazione del bilancio ha inizio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è stato conferito l'incarico.

In caso di prima ammissione alla quotazione di borsa, fino alla scadenza del termine di cui al punto *d)* del primo comma, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, la negoziazione delle azioni può avere inizio anche se l'incarico di certificazione del bilancio non sia stato ancora conferito.

Nel caso in cui una società con azioni quotate in borsa sia divenuta società finanziaria successivamente alla data prevista al punto *a)* del primo comma, detto incarico deve essere conferito contestualmente alla deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo e l'obbligo di certificazione ha inizio a decorrere dall'esercizio immediatamente successivo ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 4 maggio 1983, n. **170.**

Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Essenze agrumarie

Per « essenze » degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza.

L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali la denominazione « essenza » seguita dal nome del frutto da cui deriva.

Art. 2.

Essenze concentrate

Per « essenze concentrate » degli agrumi si intendono gli oli volatili descritti dall'articolo 1, privati totalmente o in parte dei costituenti terpenici, sesquiterpenici e del residuo non volatile.

Le essenze concentrate devono essere commercializzate con la corrispondente denominazione derivante dall'operazione fisica cui sono state sottoposte (« deterpenate », « desesquiterpenate », « concentrate »).

Art. 3.

Essenze distillate

Per « essenze distillate » degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti per distillazione, in corrente di vapore e sotto vuoto, dalla scorza fresca del frutto.

Per la sua commercializzazione, l'essenza distillata deve recare sulle confezioni la denominazione « essenza distillata » seguita dal nome del frutto da cui deriva.

Art. 4.

Essenze commerciali

Per « essenze commerciali » degli agrumi si intendono tutte le altre essenze che non presentino i requisiti indicati negli articoli precedenti.

Art. 5.

Oli essenziali

Ai fini dell'applicazione della presente legge, in luogo della denominazione « essenza » può essere impiegata quella di « olio essenziale ».

Art. 6.

Esportazione di essenze

Qualsiasi quantitativo di « essenza » o di « essenza concentrata », con destinazione all'esportazione, deve essere accompagnato da un certificato di analisi che garantisca la purezza.

L'essenza e l'essenza concentrata destinate all'esportazione debbono essere contenute in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati, idonei a mantenere costanti le proprietà chimico-fisiche risultanti dal certificato di analisi che accompagna le merci.

Le essenze « distillate » e « commerciali » possono essere esportate senza il certificato di cui al comma precedente.

Art. 7.

Certificati di analisi

I laboratori autorizzati a rilasciare gratuitamente i certificati di cui all'articolo 6 sono:

il laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette;

la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;

il laboratorio chimico della camera di commercio di Messina.

Al rilascio gratuito dei certificati di analisi concernenti l'essenza di bergamotto destinata all'esportazione è autorizzata la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

Altri laboratori possono essere autorizzati a rilasciare i certificati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i metodi ufficiali di analisi e sono individuati i caratteri chimico-fisici ed organolettici essenziali atti a costituire base di riferimento per la valutazione della purezza di ciascuna partita da analizzare.

Art. 8.

Limiti di applicazione della legge

La presente legge non si applica alle essenze ottenute dalla lavorazione di parti diverse dal frutto delle piante agrumarie né, salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, all'essenza di bergamotto.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, salva l'applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni.

La sanzione è irrogata dal prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

Art. 10.

Norma finale

Sono abrogate le disposizioni relative alle esportazioni contenute nella legge 2 agosto 1897, n. 378, nel regio decreto 15 luglio 1906, n. 483, e nel regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 206, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI — COLOMBO — FORTE — MANNINO — CAPRIA — ALTISSIMO — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 4 maggio 1983, n. **171**.

Modifiche ed integrazioni della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, è aggiunto il seguente:

« La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli da parte dei produttori si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi ».

Art. 2.

All'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 441, è aggiunto il seguente comma:

« Fino al 31 dicembre 1985, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione della presente legge ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **172**.

Aumento di un posto di presidente di sezione presso il tribunale di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *C* relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetto ai tribunali ed alle procure della Repubblica, allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di aumentare di una unità l'organico dei presidenti di sezione del tribunale di Roma, previa soppressione di un posto di giudice presso lo stesso tribunale;

Visto il conforme parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 15 marzo 1983;

Visto l'art. 1 ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica, è modificata, per la parte concernente il tribunale di Roma, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* **1983**
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* **332**

TABELLA A

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	Magistrati giudicanti					Magistrati di sorveglianza		Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*).										
Roma	1	34	1	1	221	1	3	1	3	57

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 maggio 1983.

Costo effettivo, nel bimestre maggio-giugno 1983, dei mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica e la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliari);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980; come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto;

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983, con cui è stato fissato nella misura del 18,70% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75% per quelle soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge di conversione n. 53;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,70% per il bimestre maggio-giugno 1983;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre maggio-giugno 1983.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari:

al 20,55% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20,45% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge di conversione n. 53.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

(2856)

DECRETO 2 maggio 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1983, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, della editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Vista la legge 28 febbraio 1983, n. 53 che ha convertito il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 modificando l'aliquota ivi prevista dell'imposta sostitutiva per i contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 28 marzo 1983, con il quale è stato fissato nella misura del 18,95% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno 1983 come segue:

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre maggio-giugno 1983, il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95% per il bimestre maggio-giugno 1983.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1983, da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse, è pari:

al 21,10% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 20,95% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

(2854)

DECRETO 2 maggio 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1983, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per

la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 28 marzo 1983, con il quale è stato fissato nella misura del 18,95% il costo medio della provvista per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno 1983 nella misura dell'1,75%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre marzo-aprile 1983, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 18,95% per il bimestre maggio-giugno 1983.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1983 è pari all'1,75%.

In conseguenza, per il bimestre maggio-giugno 1983, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 20,70%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

(2855)

DECRETO 2 maggio 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1983, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dei decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suindicato tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 28 marzo 1983 con il quale è stato fissato il costo medio della provvista nella misura del 18,70% per il bimestre marzo-aprile 1983 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

2,25% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953;

Vista la legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, la quale ha modificato le aliquote dell'imposta sostitutiva per i contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre maggio-giugno 1983 il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 18,70%, mentre la commissione onnicomprensiva è pari, per l'anno 1983, al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge n. 53 citata ed al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente alla cennata legge n. 53;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre maggio-giugno 1983.

La commissione onnicomprensiva per l'anno 1983 è pari:

a) al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla legge n. 53 citata.

Il tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1983 da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 20,90% per le operazioni di cui alla lettera *a*);
al 20,85% per le operazioni di cui alla lettera *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

(2853)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 aprile 1983.

Approvazione della fusione per incorporazione del Lloyd Italico & L'Ancora S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni nell'Italia assicurazioni S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, contenente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 sulla riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la domanda, in data 11 giugno 1982 con la quale le società per azioni Italia assicurazioni e Lloyd Italico & L'Ancora - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., entrambe con sede in Genova, hanno richiesto congiuntamente l'approvazione della fusione per incorporazione del Lloyd Italico & L'Ancora nella Italia assicurazioni;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Italia assicurazioni S.p.a. che in data 13 luglio 1982 ha deliberato, tra l'altro, di approvare la fusione per incorporazione di cui trattasi, sulla base delle rispettive situzioni patrimoniali di bilancio al 31 dicembre 1981 con effetto dal 1° gennaio 1982, nonché di aumentare il capitale sociale a L. 10.235.106.000 e di modificare ed approvare gli articoli 6, 7, 9, 26 e 27 dello statuto sociale;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria del Lloyd Italico & L'Ancora - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., che in data 14 luglio 1982 ha deliberato tra l'altro di approvare la fusione per incorporazione di cui trattasi sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali di bilancio al 31 dicembre 1981, con effetto dal 1° gennaio 1982;

Considerato che le predette deliberazioni sono state omologate entrambe in data 19 agosto 1982;

Vista la documentazione trasmessa dalla S.p.a. Italia assicurazioni per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 72 e 73 della legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare la documentazione trasmessa dalla società con lettera in data 25 gennaio 1983;

Visto l'atto di fusione stipulato il 29 dicembre 1982 in Genova tra l'Italia assicurazioni e il Lloyd Italico & L'Ancora S.p.a. con atto notaio Sciello, repertorio numero 71530, sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione ministeriale;

Considerato che per effetto della citata fusione per incorporazione l'Italia assicurazioni S.p.a. subentrerà al Lloyd Italico & L'Ancora - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., tra l'altro, in tutte le attività, i beni di qualunque natura compresi denominazione sociale, crediti, concessioni e autorizzazioni amministrative, diritti, azioni, contratti, passività e obbligazioni, senza eccezione alcuna, e perciò succedendo ad essa a titolo universale;

Vista la lettera in data 2 marzo 1983, con la quale l'Italia assicurazioni ha comunicato tra l'altro che nel quadro dei programmi di consolidamento e rafforzamento organizzativo e patrimoniale la società intende promuovere un aumento di capitale sociale per un valore complessivo aggiuntivo di patrimonio netto tale da eliminare, di per sé, indipendentemente da ogni altra operazione di rivalutazione di cespiti patrimoniali, gli effetti della incorporazione relativi ai livelli di margine di solvibilità e di copertura delle riserve tecniche, dell'ordine di grandezza di lire 10 miliardi;

Vista la lettera in data 2 marzo 1983, con la quale la Milano assicurazioni S.p.a. ha, tra l'altro, manifestato il proprio accordo sui programmi enunciati dalla controllata Italia assicurazioni S.p.a. nella suindicata lettera del 2 marzo 1983;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private che nella riunione dell'11 marzo 1983 ha espresso, ai sensi dell'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 576, parere favorevole all'approvazione della fusione per incorporazione, subordinandola però ad alcune condizioni risolutive;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la fusione per incorporazione del Lloyd Italico & L'Ancora - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. nell'Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, alle seguenti condizioni risolutive:

alla deliberazione da parte della società incorporante Italia assicurazioni di un aumento a pagamento del proprio capitale sociale in misura non inferiore a dieci miliardi di lire, da eseguire entro sei mesi dalla data del presente decreto;

alla assunzione immediata di una specifica obbligazione da parte dell'assemblea della Compagnia di assicurazioni di Milano S.p.a., quale azionista di maggioranza della Italia assicurazioni a deliberare ed eseguire gli ulteriori aumenti di capitale sociale della società Italia che si rendessero necessari per le esigenze risultanti dalla fusione e per coprire eventuali deficenze del margine di solvibilità e delle riserve.

Art. 2.

In conseguenza della fusione l'Italia assicurazioni S.p.a. potrà esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami e per i rischi per i quali la stessa impresa era già stata autorizzata nonché in quelli per i quali era stata autorizzata la S.p.a. Lloyd Italico & L'Ancora - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni.

Roma, addì 27 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2893)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 939/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 940/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 941/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 942/83 della commissione, del 19 aprile 1983, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia di taluni prodotti tessili (categorie 68 e 80), originari della Corea del Sud.

Regolamento (CEE) n. 943/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 944/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 610/83 e che porta a 200.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 945/83 della commissione, del 21 aprile 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 1575/80 che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione.

Regolamento (CEE) n. 946/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1573/80 che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi alla esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento.

Regolamento (CEE) n. 947/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3434/82 relativo alla proroga, oltre la fine della campagna 1981/82, dell'ammasso di taluni quantitativi di uva secca e di fichi secchi detenuti dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 948/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli ovine, non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 949/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri cuoi e pelli di bovini, della sottovoce 41.02 ex C della tariffa doganale comune, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Decisione n. 950/83/CECA della commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i tassi corretti di riduzione per il secondo trimestre 1983 nell'ambito della decisione n. 1696/82/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche.

Regolamento (CEE) n. 951/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 952/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 953/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 954/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 955/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 104 *del* 22 *aprile* 1983.

(103/C)

Regolamento (CEE) n. 956/83 della commissione, del 21 aprile 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 107 *del* 25 *aprile* 1983.

(104/C)

Regolamento (CEE) n. 957/83 del Consiglio, del 20 aprile 1983, che proroga per la seconda volta la campagna lattiera 1982/83.

Regolamento (CEE) n. 958/83 del Consiglio, del 20 aprile 1983, che proroga per la seconda volta la campagna di commercializzazione 1982/83 nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 959/83 del Consiglio, del 20 aprile 1983, che proroga per la seconda volta la campagna di commercializzazione 1982/83 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 960/83 del Consiglio, del 20 aprile 1983, che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 25 al 30 aprile 1983.

Regolamento (CEE) n. 961/83 della commissione, del 22 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 962/83 della commissione, del 22 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 963/83 della commissione, del 22 aprile 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 964/83 della commissione, del 22 aprile 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 965/83 della commissione, del 22 aprile 1983, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia.

Regolamento (CEE) n. 966/83 della commissione, del 22 aprile 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 967/83 della commissione, del 22 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 968/83 della commissione, del 22 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 969/83 della commissione, del 22 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 970/83 della commissione, del 22 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 877/83 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 106 *del* 23 *aprile* 1983.

(105/C)

Regolamento (CEE) n. 971/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea.

Pubblicato nel n. L 111 *del* 27 *aprile* 1983

(106/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica di San Marino ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1983, registro n. 6 Esteri, foglio n. 227, il Governo della Repubblica di San Marino è stato autorizzato ad accettare la donazione di un immobile sito in Firenze, via Roma n. 3, disposta in suo favore dall'ing. Galliano Boldrini con atto del notaio Andrea Nizzi Nuti di Firenze, rep. n. 27871 del 16 luglio 1981.

(2461)

Autorizzazione al Governo della Repubblica di Corea ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1983, registro n. 6 Esteri, foglio n. 228, il Governo della Repubblica di Corea è stato autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Roma, via Misurina n. 31 e via della Mendola n. 109, al prezzo di 450.000 dollari USA.

(2462)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento in Chieti Scalo (Pescara), è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto sede e stabilimento di Spoleto (Perugia) località S. Chiodo di Morgnano, è prolungata all'11 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato sede e stabilimento di Novara, è prolungata al 9 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2830)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 28 marzo 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Consa S.p.a.» alla società «Consa S.r.l.», in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 28 marzo 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Sala Scelsi Farina - Società di revisione di Giovanni Sala, Paolo Scelsi, Giorgio Farina & C. — Società in accomandita semplice» alla società «Sala Scelsi Farina-Binder Dijker Otte & C. — Società di revisione di Paolo Scelsi Farina & C. S.a.s.» in Milano.

(2489)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

psicologia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

economia matematica applicata all'ingegneria;
elettrotecnica (aeronautici, chimici, meccanici, minerari);
costruzioni aeronautiche;
giacimenti di idrocarburi;
architettura e composizione architettonica I;
principi di ingegneria chimica II.

POLITECNICO DI TORINO

Scuola di ingegneria aerospaziale:

progetto di aeromobili.

(2869)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo relativo al mese di aprile 1983 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'inice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1983 rispetto ad aprile 1982 risulta pari a più 16,6 (sedicivirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1983 rispetto ad aprile 1981 risulta pari a più 34,7 (trentaquattrovirgolasette).

(2882)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema.

I suddetti quattro posti sono ripartiti per gruppi come segue:

A) primo gruppo: tre posti;

B) secondo gruppo: un posto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Chi intende concorrere per più gruppi di posti deve presentare domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) per quale gruppo di posti, tra quelli indicati nel precedente art. 1, intendono concorrere;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Nel caso che con una stessa domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo nella domanda stessa.

Qualora con la stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

categoria I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

categoria II: altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) *primo gruppo - tre posti*:

prima prova scritta: biologia e fisiologia generale;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta su: tecniche di fisiologia;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

B) *secondo gruppo - un posto*:

prima prova scritta: elementi di programmazione di elaboratori elettronici;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: tecnica pertinente alla programmazione e analisi dei dati mediante elaboratori elettronici;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio indicato nel precedente art. 3, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti e le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso di cui trattasi saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti in altro gruppo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) cerificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 209

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . provincia di . . . .) il . . . .
e residente dal (*a*) . . . . . . in . . . . . .
(provincia di . . . .) c.a.p. . . . via . . . . . .
n. . . . . chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema.

Il sottoscritto chiede di partecipare per il gruppo di posti di cui alla lettera . . . . dell'art. 1 del bando del concorso in questione.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . .

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . c.a.p. . . via . n. . . numero telefonico

Data, .

Firma (*f*) .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2636)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di fisica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblico 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di fisica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso d'irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: tecniche moderne per l'asservimento di apparecchiature di laboratorio e gestione dati;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: realizzazione di un circuito o sistema elettronico;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 224

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . . e residente dal (*a*) . . . . . .
in . . . . . . (provincia di . . . .)
c.a.p. . . . via . . . . . n. chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di fisica.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito in data . . . . . presso . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: **ha** prestato) **servizio** presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . c.a.p. . . via . . . . n. . . num ro telefonico . . . . . .

Data, . .

Firma (*f*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento dell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 *della legge 4 gennaio 1968, n. 15*. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2635)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Veduta la legge 22 gennaio 1982, n. 6;

Veduto il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1981 risultano disponibili due posti da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 31 dicembre 1981.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente articolo possono partecipare i funzionari del ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1981 anni tre di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e il nome, il luogo e data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti cui fa riferimento, come indicato nel successivo art. 5, comma quarto;

4) *curriculum* in triplice copia, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle operosità svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca il cui importo corrisponda al bollo vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti o parte di essi, pervenuti al Ministero o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricezione oltre il termine predetto, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati direttamente al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo agli uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali 23 febbraio 1978, 16 marzo 1978, 16 luglio 1979, 19 luglio 1979, 10 luglio 1980, 12 luglio 1980, 28 settembre 1981, 18 settembre 1981 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 20 giugno 1978, n. 310 del 6 novembre 1978, n. 287 del 20 ottobre 1979, n. 290 del 24 ottobre 1979, n. 143 del 27 maggio 1981, n. 136 del 20 maggio 1981, n. 139 del 22 maggio 1982 e n. 127 dell'11 maggio 1982.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati della carriera direttiva previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni: fino a punti 5;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati sulla valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

Saranno dichiarati vincitori i primi due classificati.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1982.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1983
Registro n. 19 *Istruzione, foglio n.* 42

(2796)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di lettere e filosofia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 giugno 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 8 giugno 1983, ore 9.

(2894)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 maggio 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 1° giugno 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, dipartimento di matematica, via Buonarroti n. 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 giugno 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 8 giugno 1983, ore 9,30.

(2895)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 48, già fissato per i giorni 3 e 4 maggio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 13 aprile 1983, pag. 2828, sono state rinviate a data da destinarsi.

(2896)

Rinvio delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 136, gia fissate per i giorni 28 e 29 aprile 1983, sono state rinviate come segue:

prima prova: 2 giugno 1983, ore 9;

seconda prova: 3 giugno 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di metodologia architettonica, aule 2/12, facoltà di architettura, via Monteoliveto, 3, Napoli.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 144, già fissate per i giorni 6 e 7 maggio 1983, sono state rinviate come segue:

prima prova: 16 giugno 1983, ore 9;

seconda prova: 17 giugno 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di idraulica agraria, facoltà di agraria, via Università, 100, Portici (Napoli).

(2897)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 9, già fissate per i **giorni 2 e 3** giugno 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1982, pag. 2315, sono state rinviate come segue:

prima prova: 23 giugno 1983, ore 10;
seconda prova: 24 giugno 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso la facoltà di giurisprudenza, cattedra di diritto processuale civile, piazza Università, Sassari.

(2898)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Savona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 8 aprile 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Savona;

Visto il decreto ministeriale in data 29 luglio 1982 modificato con decreto ministeriale 7 dicembre 1982, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 8 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107, 11 luglio 1980, n. 312, 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Savona, nell'ordine appresso indicato:

Candidato		Punti	
1) Zaccardi Leonzio	punti	105,500	su 132
2) Circosta Lorenzo	»	102,267	»
3) Porcile Luciano	»	100,000	»
4) La Rocca Pietro	»	98,250	»
5) Pompeo Luigi	»	96,950	»
6) Amorese Arturo	»	96,732	»
7) Guido Pasquale	»	92,017	»
8) Patriarca Emilio	»	88,933	»
9) Uccelletti Aldo	»	88,548	»
10) Albanese Giuseppe	»	88 —	»
11) Stabili Franco	»	87,880	»
12) Gotelli Giorgio	»	86,848	»
13) Buccheri Ugo	»	86,550	»
14) Recchia Ezio	»	86,177	»
15) Incandela Francesco	»	86,034	»
16) Chindamo Giuseppe	»	85,797	»
17) Torella Michele	»	85,773	»
18) Marazzina Felice	»	84,750	»
19) Deyana Luca	»	84,733	»
20) Gigliotti Giovanni	»	84,472	»
21) De Felice Renato	»	84,260	»
22) Savino Giuseppe	»	83,733	»
23) Donzellini Ivo	»	83,716	»
24) Ciccone Saverio	»	83,563	»
25) Nardelli Antonio	»	83,459	»
26) Nasuti Antonio	»	82,966	»
27) Silvestri Boris	»	82,952	»
28) Ciraulo Giorgio	»	82,275	»
29) Gianfranchi Cleto Ruggero	»	82,104	»
30) Pesente Elio	punti	82,076	su 132
31) Liberti Gennaro	»	81,408	»
32) Galatro Vittorio	»	81,268	»
33) Domina Mariano	»	80,986	»
34) Carlomagno Michele	»	80,732	»
35) Di Caprio Salvatore	»	80,366	»
36) Brun Flavio	»	80,146	»
37) Girardi Filippo	»	78,759	»
38) Frisi Doro	»	78,566	»
39) Coniglione Sebastiano	»	78,545	»
40) Gambardella Sabato	»	78,466	»
41) Scorza Saverio	»	78,446	»
42) Barbara Francesco	»	78,068	»
43) Lentini Graziano Carlantonio	»	77,777	»
44) Zambelli Carlo Iacopo	»	77,551	»
45) Pace Antonino	»	77,500	»
46) Muriana Giuseppe	»	77,072	»
47) Campagnari Gustavo	»	76,897	»
48) Castellaneta Nicola	»	76,234	»
49) Nitti Gabriele	»	75,905	»
50) Gambassi Enrico	»	75,893	»
51) Rampelli Vincenzo	»	75,686	»
52) Zaffanella Aldo	»	75,538	»
53) Scherillo Antonio	»	75,527	»
54) Licata Giovanni	»	75,466	»
55) Belletti Mario	»	75,366	»
56) Caccavale Antonio	»	75,269	»
57) Di Gregorio Filippo	»	75,132	»
58) Luchetti Loreto	»	75,033	»
59) La Candia Michele	»	74,800	»
60) Franco Giacomino	»	74,740	»
61) Priolo Vincenzo	»	74,700	»
62) Vista Carlo	»	74,694	»
63) Magoni Beniamino	»	74,349	»
64) Giuliano Corrado	»	74,168	»
65) Lenzetti Riccardo	»	74 —	»
66) Mileti Giuseppe	»	73,619	»
67) Mastrogiovanni Carmelo	»	72,856	»
68) Di Carlo Benito	»	72,745	»
69) Persegati Umberto	»	72,664	»
70) Brocato Salvatore	»	72,456	»
71) Muzzi Vitantonio	»	72,118	»
72) Giordano Giovanni	»	71,965	»
73) Matassa Lidio	»	71,432	»
74) Tangredi Giuseppe	»	71,400	»
75) Fontanas Giovanni	»	71 —	»
76) Graziani Franco	»	70,866	»
77) Alemanno Luciano	»	70,666	»
78) Sopranzetti Giuseppe	»	70,477	»
79) Giraldo Mario	»	70,383	»
80) Zaffuto Paolo	»	70,353	»
81) Chittaro Mario	»	70,165	»
82) Monaco Teodoro	»	69,809	»
83) Mazzaracchio Giuseppe	»	69,713	»
84) Scalia Giuseppe Fortunato	»	69,243	»
85) Sulas Gianni	»	68,886	»
86) Toscanelli Orlando	»	68,693	»
87) Costardi Felice	»	68,149	»
88) Orefice Antonino	»	67,945	»
89) Morabito Antonino	»	66,759	»
90) Giorgi Ruggero	»	66,545	»
91) Di Leo Accursio	»	65,978	»
92) Spada Giuseppe	»	65,132	»
93) Patti Mario	»	64,641	»
94) Strianese Eugenio	»	64,470	»
95) Parlati Antonio	»	64,361	»
96) Santoro Pasquale	»	63 —	»
97) Monea Luigi	»	62,960	»
98) Lo Savio Giovanni	»	61,736	»
99) Grilli Fosco	»	60,733	»
100) Iacopino Giuseppe	»	60,166	»
101) Bona Elio	»	52,453	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1983

p. *Il Ministro*: CORDER

(2425)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto nella qualifica di collaboratore - ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto nella qualifica di collaboratore in prova, ruolo amministrativo, presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente pubblico, con unica sede in Roma, via Cavour, 181.

Requisiti richiesti: laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme in vigore; buona condotta; idoneità fisica all'impiego; cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

a) diritto amministrativo e/o costituzionale;

b) diritto del lavoro e/o legislazione sociale.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto privato;

b) nozioni di contabilità generale dello Stato e degli enti pubblici;

c) funzioni ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli interessati, autenticate nei modi di legge e indirizzate alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri - Direzione generale - Ufficio del personale - Via Cavour n. 181 - 00184 Roma, dovranno essere consegnate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso l'ente stesso, al competente ufficio del personale, o presso i collegi provinciali e circondariali dei geometri.

(2884)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 125 del 9 maggio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bergamo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico.

Automobile club Pavia: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico.

Associazione dei comuni «Destra Secchia» - Unità socio-sanitaria locale n. 48, in Ostiglia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio ad alta specializzazione addetto al servizio di cucina.

I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in Roma: Concorso per posti gratuiti in convitto; concorso per borse di studio.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1983, n. **10**.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 dicembre 1979, n. 62 (Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'attività venatoria) e 31 marzo 1980, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62: ,Norme per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina dell'attività venatoria).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituito:

«La provincia corrisponde a ciascun componente la commissione, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia».

Art. 2.

La lettera *h)* del primo comma, e l'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, sono così rispettivamente sostituiti:

«*h)* da due rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella Regione;».

«La giunta regionale corrisponde ai componenti la consulta regionale della caccia, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, il solo rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia»

Art. 3.

La lettera *f)* del primo comma, e l'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, sono così rispettivamente sostituiti:

«*f)* da due rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti nella provincia;».

«La provincia corrisponde ai componenti la consulta provinciale della caccia, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, il solo rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia».

Art. 4.

L'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituito:

«La giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dà incarico a istituti pubblici di ricerca specializzati e anche alle associazioni venatorie, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62,

per la redazione della "Carta delle vocazioni faunistiche della regione Abruzzo" necessaria per la formulazione del piano regionale di intervento nel settore della caccia.

Il consiglio regionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, su proposta della giunta, sulla base degli atti predisposti dagli istituti predetti e dalle associazioni venatorie, sentiti gli enti delegati e la consulta regionale della caccia, il piano regionale di intervento nel settore della caccia e il relativo regolamento finale.

La giunta regionale, oltre alle approvazioni di propria competenza di cui all'art. 21 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, risolve i casi di conflitto tra richiedente e provincia in ordine alla trasformazione o istituzione delle aziende faunistiche di cui all'art. 20 della citata legge regionale n. 62/1979 e provvede, inoltre, all'approvazione dei singoli piani provinciali che devono essere presentati al competente settore caccia della giunta delle singole province entro sei mesi dall'approvazione del regolamento provvisorio di cui al comma successivo.

In attesa dell'approvazione del piano regionale e del relativo regolamento finale, il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti delegati e la consulta regionale della caccia approva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento provvisorio che consenta alle province di redigere completi piani provinciali, provvisori e sperimentali.

Il piano regionale d'intervento nel settore della caccia ed il relativo regolamento di cui al secondo comma del presente articolo terranno conto delle esperienze maturate con la gestione dei piani provinciali e del regolamento provvisorio di cui al quarto comma del presente articolo. Esso, comunque, deve prevedere:

a) oasi di protezione;

b) zone di ripopolamento e cattura;

c) centri pubblici di produzione di selvaggina;

d) centri privati di produzione di selvaggina;

e) zone di addestramento cani e gare cinofile;

f) aziende faunistiche;

g) aree faunistiche omogeneee e gestione sociale della caccia;

h) suddivisione del territorio regionale in tre comparti: comparto di montagna, comparto di collina e comparto di pianura;

i) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi a favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione della selvaggina;

l) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui alle lettere *a*) e *b*);

m) cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico e da richiamo;

n) allevamenti a scopo alimentare o amatoriale.

Il territorio provinciale vincolato a tutela, di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), deve essere compreso tra un ottavo e un quarto del territorio agricolo-forestale, ivi comprese le aree dei parchi dove la caccia è sempre vietata ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituito:

« L'istituzione e gestione dei centri pubblici provinciali di produzione della selvaggina è affidata alle province, previa autorizzazione dell'Arapis, che ne cura il coordinamento tecnico. Il controllo sanitario è effettuato dal veterinario della U.L.SS. competente per territorio ».

Art. 6.

Il settimo comma dell'art. 17 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituito:

« La giunta provinciale decide sulle opposizioni inoltrate dagli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di notificazione. Essa, inoltre, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura ».

Art. 7.

Il primo e il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, sono rispettivamente così sostituiti:

« Allo scopo di utilizzare il territorio regionale per una tutela più accurata e per un esercizio venatorio più razionale nel quadro del piano regionale di cui al precedente art. 4, le province, sentite le consulte provinciali della caccia, delimitano il territorio provinciale in comparti di montagna, di collina e di pianura. In ogni caso il comparto di pianura non potrà avere una estensione superiore all'estensione complessiva dei comparti di collina e di montagna ».

« Il comparto di montagna rimane chiuso all'esercizio venatorio per cinque anni. L'Arapis, nel contempo, fornisce selvaggina, preferibilmente ungulati idonei, alle province, per effettuarvi ripopolamenti ».

Art. 8.

L'art. 23 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituito:

« La provincia, sentita la consulta provinciale della caccia, autorizza la costituzione di centri privati di produzione di selvaggina, di cui alla lettera *d*) del precedente art. 4, anche allo stato naturale, organizzati in forma di aziende con il divieto di qualsiasi forma di caccia.

I proprietari o possessori singoli o associati di superfici continue di terreno possono richiedere alla provincia competente per territorio la concessione per la costituzione di centri privati di produzione della selvaggina, anche allo stato naturale, per uso alimentare e/o di ripopolamento.

Nei centri privati di produzione di selvaggina può essere allevata, a scopo di ripopolamento, esclusivamente selvaggina delle specie consentite per la caccia. Le specie non autoctone possono essere allevate solo a scopo alimentare.

Il controllo amministrativo è affidato alla provincia; il controllo sanitario al veterinario della U.L.SS. competente per territorio ».

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituito:

« In caso di abusiva tabellazione da parte dei proprietari o dei conduttori dei fondi, si applica la sanzione di cui all'art. 42, lettera *n*), della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62 ».

Art. 10.

L'art. 27 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituito:

« Per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina nei territori vincolati a tutela, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 4 e ai danni arrecati dalle attività venatorie, non altrimenti risarcibili, è costituito, a cura della giunta regionale, un fondo di tutela al quale deve affluire lo stanziamento regionale previsto dall'art. 45, lettera *c*), della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62. Lo stanziamento regionale viene ripartito ed assegnato annualmente alle province dalla giunta regionale, in proporzione alla superficie totale delle aree di tutela sopra specificate.

Presso ogni provincia — con decreto del presidente della giunta provinciale — viene istituito un comitato per la gestione del fondo di tutela della produzione agricola di cui al comma precedente.

Il comitato provvede alla liquidazione degli indennizzi e degli incentivi di cui alle lettere *i*) e *l*) del precedente art. 4, con le procedure e modalità previste dal regolamento di attuazione di cui al citato articolo.

Il comitato è composto:

dal componente la giunta provinciale o consigliere delegato preposto al settore caccia;

da due rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate, più rappresentative sul piano provinciale;

da un rappresentante di ogni associazione venatoria rappresentata nella consulta provinciale;

da un dipendente della provincia con compiti di segretario.

La provincia corrisponde, in quanto spettante, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, il solo rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

I danni alla produzione agricola causati dai cinghiali sono indennizzati dalla giunta regionale, ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1974, n. 3.

Art. 11.

L'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1980, n. 21, è così sostituito:

« Nel territorio regionale la caccia è consentita nei tempi, nei modi e con i mezzi previsti dalla presente legge per le seguenti specie e per i periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia, tortora, merlo;

2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, mestolone, moriglione, chiurlo, passera mattugia, combattente;

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 10 marzo: passero, passera oltremontana, storno, porciglione, fischione, codone, marzaiola, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, donnola, volpe, piviere e pittima reale;

4) specie cacciabili dalla 3ª domenica di settembre fino al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico, lepre comune, capriolo, cervo, daino. Uccelli: pernice, coturnice, pernice rossa, starna, fagiano;

5) specie cacciabili dalla 3ª domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia, cesena;

6) specie cacciabili dalla 3ª domenica di settembre fino al 10 marzo: allodola, tordo bottaccio, tordo sassello, taccola, corvo, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;

7) specie cacciabili dal 1° novembre fino al 31 dicembre: cinghiale.

La caccia al cinghiale è consentita, per motivi di incolumità, solo in battuta. La giunta regionale, con l'emanazione del calendario venatorio, fissa i oritori sia per la battuta al cinghiale che per la battuta alla volpe, sul comparto di collina, dopo il 31 dicembre.

Il ripopolamento del cinghiale viene deciso di concerto fra l'Arapis, le province e gli ispettorati ripartimentali delle foreste ».

Art. 12.

Il quarto comma dell'art. 36 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituito:

« Gli agenti venatori esercitano le funzioni solo nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano ».

Art. 13.

Il penultimo comma dell'art. 38 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituito:

« Trascorsi dieci giorni, nel caso che il proprietario del cane sia rimasto sconosciuto, esso diviene proprietà del comune, che ne dispone liberamente ».

Art. 14.

Il secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituito:

« Sono considerate associazioni venatorie nazionali quelle riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799. Per poter accedere agli organismi regionali e provinciali, nonché ai contributi previsti dall'art. 45 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, in aggiunta a quelle già esistenti e cioè: Federazione italiana della caccia, Libera caccia, Enal caccia e Arcicaccia, l'associazione venatoria nascente deve avere una stabile organizzazione a livello regionale e provinciale, con adeguati organi periferici e inoltre deve dimostrare di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori della Regione nella stagione precedente cui si riferisce la domanda. L'associazione nascente, con i requisiti di cui sopra, in sede di rinnovo, può entrare a far parte delle commissioni d'esame di cui all'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62. In ordine alla pariteticità prevista dal citato art. 7, si stabilisce che l'esperto della nascente associazione venatoria sostituirà uno dei due componenti dell'associazione in carica con il minor numero di iscritti a livello provinciale; tra i due esperti, il supplente sarà il rappresentante dell'associazione venatoria con minor numero di iscritti ».

Art. 15.

La lettera *p*) dell'art. 42 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituita:

« *p*) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia nelle aree di cui all'art. 20 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, senza esserne autorizzato ».

Art. 16.

Il secondo, penultimo e ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, sono così rispettivamente sostituiti:

« Il contenzioso venatorio è affidato alla provincia. Ad essa vanno inoltrati i verbali elevati dagli agenti, di cui all'art. 36 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62. Le armi sequestrate ai sensi dell'art. 37 della citata legge regionale n. 62/79, vanno consegnate al comando o all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro e negli uffici stessi custodite. L'agente che procede al sequestro è tenuto a redigere processo verbale nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate. Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate. Qualora si tratti di cose che possono alterarsi, l'agente che ha provveduto al sequestro può procedere alla loro alienazione con le modalità previste dalle vigenti leggi in materia ».

« Alle infrazioni amministrative dell'art. 42 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili ».

« I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'ente cui è affidato il contenzioso venatorio, a parziale recupero delle spese sostenute per il predetto servizio ».

Art. 17.

L'art. 44 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituito.

« Con l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti a tasse annuali di concessione regionale: l'appostamento fisso, il centro privato di produzione di selvaggina, l'azienda faunistica e la riserva di caccia nella misura prevista nella tabella *A* allegata alla legge 5 dicembre 1979, n. 62, modificata con la legge regionale 7 luglio 1981, n. 21.

E' parimenti soggetto alla tassa di concessione regionale il rilascio del certificato per l'abilitazione all'esercizio venatorio ed il relativo rinnovo annuale nella misura pari alla tassa di concessione governativa. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

La tassa di concessione regionale per il rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio è considerato, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 dicembre 1979, n. 62, documento unico a se stante; da una durata di un anno e conserva efficacia anche alla scadenza sessennale della licenza.

Le tasse di concessione regionale vanno corrisposte a mezzo conto corrente postale n. 10461671 intestato a « Regione Abruzzo - tassa per l'esercizio della caccia - 67100 L'Aquila ».

Art. 18.

Il primo comma dell'art. 47 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, è così sostituito:

« Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62, e sue successive modificazioni ed integrazioni, si fa riferimento alla legge 27 dicembre 1979, n. 968 »

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 febbraio 1983

NENNA D'ANTONIO

(2478)

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1983, n. **11**.
Normativa in materia di bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 1° *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e funzioni dei consorzi di bonifica

Gli interventi nel settore delle opere di bonifica, disciplinate dalla presente legge, sono finalizzati al miglioramento del reddito dell'agricoltura, allo sviluppo della produzione agricola, all'assetto del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente.

Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico-sociali delle comunità montane, dei progetti regionali di assetto del territorio e dei programmi e piani zonali agricoli.

I consorzi di bonifica sono organismi di partecipazione dei consorziati alla gestione consorziale e svolgono le funzioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni, nel quadro della programmazione economica e dei piani territoriali, ai fini dello sviluppo della produzione agricola, del reddito agricolo, della difesa del suolo, della regolazione e della utilizzazione delle acque.

I consorzi di bonifica sono organismi tecnici ed operativi delle comunità montane e degli altri enti territoriali.

Lo studio, la predisposizione degli interventi di bonifica, la verifica della compatibilità dei programmi e dei progetti di bonifica con i programmi della Regione, delle comunità montane e degli altri enti territoriali, vengono eseguiti dal comitato regionale per la bonifica previsto all'art. 22 della presente legge.

Art. 2.

Affidamento di lavoro a consorziati

I consorzi di bonifica, compatibilmente con esigenze tecniche, economiche e giuridiche, affidano i lavori di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere di loro competenza a consorziati che ne facciano richiesta e che coltivano direttamente terreni di dimensione non sufficiente per il conseguimento di redditi individuali comparabili a quelli degli addetti ad altri settori economici.

Art. 3.

Comprensorio di bonifica

Il consiglio regionale, con propria deliberazione, sentiti i comuni, le comunità montane, le province, l'Ente regionale di sviluppo agricolo, le organizzazioni sindacali e professionali agricole ed i consorzi di bonifica interessati, provvede al riordino dei consorzi di bonifica in funzione dei sistemi idrici della Regione sulla base di accertate esigenze.

Nella classificazione e nella delimitazione dei comprensori anzidetti, deve essere salvaguardata l'esigenza della infrazionabilità dei territori dei bacini idrografici.

Art. 4.

Riordino dei consorzi di bonifica

Qualora il riordino previsto dal precedente art. 3 comporti la soppressione di consorzi di bonifica, il patrimonio, il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non oltre il 16 ottobre 1982, nonchè ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi consorzi sono trasferiti ai nuovi consorzi di bonifica dai quali sono assorbiti.

Al personale inquadrato nei nuovi consorzi di bonifica, sulla base di organici approvati come per legge, viene attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

L'inquadramento è effettuato sulla base della parificazione delle qualifiche già attribuite in conformità ai regolamenti organici dei consorzi di bonifica, con riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio prestato a norma della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale dei consorzi di bonifica.

Il personale eccedente sarà assegnato ad altri consorzi di bonifica, alle comunità montane o ad altri enti locali, operanti nella Regione, mediante provvedimenti proposti dai nuovi consorzi ed adottati dalla stessa Regione.

Ove ciò non sia possibile, oppure nel caso in cui il personale interessato non accetti la nuova destinazione, si applicano le norme dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relative, a seconda dei casi, alla soppressione dei posti di ruolo, oppure alla risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa non attribuibile alla volontà dei lavoratori.

Al personale di cui al quarto comma del presente articolo è attribuito il trattamento giuridico-economico previsto per il personale dell'ente di destinazione. L'eventuale eccedenza di trattamento economico viene conservata come assegno personale riassorbibile.

Art. 5.

Organi consorziali

Gli organi dei consorzi di bonifica sono:

1) l'assemblea;

2) il consiglio dei delegati;

3) la deputazione amministrativa;

4) il presidente;

5) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Assemblea

Fanno parte dell'assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

Ogni elettore ha diritto ad un voto diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche. Non è ammesso il cumulo di più di una delega.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Art. 7.

Consiglio dei delegati

Il consiglio dei delegati è composto da ventiquattro membri, di cui 2/3 membri elettivi e 1/3 membri di diritto.

Gli otto membri di diritto, di cui due in rappresentanza della minoranza, sono nominati dal consiglio regionale tra cittadini esperti, elettori nei comuni ricadenti nel comprensorio consorziale.

A tal fine i gruppi della maggioranza e quelli delle minoranze, presentano al presidente del consiglio regionale le proprie designazioni.

Risultano eletti i sei candidati designati dalla maggioranza e i due designati dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Il consorzio è tenuto a comunicare alla Regione la data delle elezioni consortili, almeno novanta giorni prima.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e professionali in agricoltura, maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono designare ciascuna un loro rappresentante, che partecipa con voto consultivo.

Entro trenta giorni dalle avvenute elezioni il presidente della giunta regionale nomina i membri di diritto, previa deliberazione del consiglio regionale.

Art. 8.
Sistema elettivo del consiglio dei delegati

I consorziati eleggono i membri elettivi del consiglio dei delegati mediante voto pro-capite e segreto. A tal fine, i membri della assemblea sono suddivisi in tre sezioni in base al carico contributivo dei consorziati.

Sono inclusi nella prima sezione coloro che, pur pagando contributi consorziali, appartengono a categorie extragricole, nonché i consorziati con interessi marginali in agricoltura.

Sono inclusi nella seconda sezione i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un massimo: il minimo è rappresentato dal contributo massimo della prima sezione e il massimo dal contributo minimo della terza sezione.

Sono inclusi nella terza sezione i consorziati con carico contributivo superiore a quello occorrente per l'appartenenza alla seconda sezione.

Sono considerati interessi marginali in agricoltura, quelli facenti capo a consorziati con carico contributivo inferiore a quello occorrente per l'inclusione nella seconda sezione.

All'individuazione dei contributi per suddividere l'assemblea in sezioni, provvede il consiglio dei delegati in base al apposita indagine in cui siano, tra l'altro, valutate le giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi delle aziende prescelte per l'indagine stessa. La relativa deliberazione è soggetta ad approvazione a norma dell'art. 15 della presente legge, con facoltà, per l'organo di controllo, di modificarne il testo.

Ad ogni sezione spetta un numero di delegati elettivi, sul totale dei membri elettivi del consiglio dei delegati, pari al rapporto tra la contribuenza totale e la contribuenza gravante sulla sezione con il massimo, per la prima sezione, del venti per cento del totale dei membri elettivi.

I delegati eventualmente non attribuiti alla prima sezione in virtù del limite di cui al precedente comma, sono assegnati alle altre due sezioni in proporzione del rispettivo numero dei delegati elettivi.

Nessuna sezione può avere meno di tre membri elettivi, onde si deve tener conto di tale limite in sede di individuazione dei contributi per suddividere l'assemblea in sezioni.

Il numero e la sede dei seggi elettorali sono stabiliti in modo da facilitare l'esercizio del diritto di voto.

L'elezione del consiglio dei delegati ha luogo contemporaneamente in tutte le sezioni, su liste sezionali di candidati.

Possono essere candidati gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto a voto della sezione.

Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno il 2%, oppure da almeno 100 degli aventi diritto a voto nella sezione, oppure dalle organizzazioni professionali dei produttori agricoli rappresentati nel CNEL.

Il numero dei candidati di ogni lista sezionale non può superare il numero dei consiglieri elettivi spettanti alla relativa sezione a norma del presente articolo.

Ad ogni lista viene attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti conseguiti.

Nell'ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

In mancanza di lista o di voti per una sezione, il numero dei delegati ad essa spettante è attribuito alle altre sezioni, in proporzione del rispettivo numero dei consiglieri.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 9.
Ricorsi

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati alla giunta regionale entro tre giorni dalla data di svolgimento.

Gli eventuali ricorsi avverso i risultati e le operazioni elettorali devono essere presentati alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

La giunta regionale, su parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, decide sui ricorsi.

Art. 10.
Durata del consiglio dei delegati

Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I delegati eletti che, per quasiasi motivo, cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

Alla sostituzione dei membri di diritto si provvede a norma dell'art. 7 della presente legge.

Art. 11.
Nomina del presidente della deputazione amministrativa

Il consiglio dei delegati, convocato dal presidente uscente entro trenta giorni dalla data delle elezioni, nomina il presidente tra i propri membri.

Lo stesso consiglio elegge due vice presidenti con voto limitato ad uno.

Con lo stesso criterio il consiglio elegge altri sei membri.

La deputazione amministrativa è composta da questi, dal presidente e dai due vice presidenti.

Art. 12.
Funzioni del presidente

Il presidente del consiglio ha la legale rappresentanza dello ente, presiede il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni a norma dello statuto dell'ente.

Le cariche di presidente, vice presidente e membro della deputazione hanno la durata di cinque anni.

I vice presidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Gli stessi possono essere da lui delegati ad esercitare incarichi specifici.

Art. 13.
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il consiglio regionale designa un membro effettivo, cui dovrà essere riservata la funzione di presidente del collegio, e uno supplente; tutti gli altri sono eletti dal consiglio dei delegati, anche tra non consorziati.

I componenti del collegio durano in carica cinque anni e sono confermabili.

Art. 14.
Vigilanza e controllo

Le deliberazioni degli organi consorziali, non soggette a particolari approvazioni, diventano esecutive dopo venti giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo consorziale e l'invio alla giunta regionale, 2° dipartimento settore agricoltura, foreste e alimentazione, entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Entro venti giorni dal ricevimento la giunta regionale, con provvedimento motivato, annulla le deliberazioni ritenute illegittime.

Sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare agricoltura, le deliberazioni concernenti:

1) lo statuto;
2) i regolamenti di amministrazione;
3) l'ordinamento degli uffici e dei servizi consorziali, nonché le assunzioni, il trattamento economico e lo statuto giuridico organico del personale;
4) i criteri di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza consorziale e il riparto della contribuenza stessa;
5) il bilancio preventivo e le relative variazioni;
6) le spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
7) la partecipazione del consorzio ad enti, società ed associazioni;
8) le liti attive e passive;
9) l'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;
10) il finanziamento provvisorio dei lavori di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica;
11) l'alienazione di immobili e di titoli del debito pubblico, di partecipazione ad enti, società ed associazioni, nonché la costituzione di servitù passive e di enfiteusi;
12) la locazione di immobili oltre i dodici anni;
13) i servizi di esattoria, ricevitoria e tesoreria.

Le deliberazioni soggette ad approvazione sono inviate alla giunta regionale, 2° dipartimento settore agricoltura, foreste e alimentazione, subito dopo la scadenza della pubblicazione.

Il settore agricoltura chiede il parere di cui sopra, non oltre otto giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni e la commissione lo deve fornire non oltre quindici giorni dalla data di acquisizione della richiesta.

La giunta regionale adotta la decisione di sua competenza, non oltre i quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma precedente.

L'eventuale silenzio della commissione consiliare è inteso come tacito parere favorevole all'approvazione delle deliberazioni.

L'approvazione di cui sopra si intende concessa qualora non si sia provveduto entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli attuali termini è sospeso dall'eventuale richiesta di chiarimenti.

In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili dall'organo che le adotta.

La gestione consorziale ha luogo sulla base dello schema-tipo di bilancio predisposto dalla giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare agricoltura.

Art. 15.

Amministrazione commissariale

Qualora nella gestione dei consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità insanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi, il presidente della giunta regionale può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi e contestualmente provvede alla nomina del commissario, che deve indire le elezioni entro e non oltre un anno dalla sua nomina.

Art. 16.

Piano generale di bonifica

I consorzi di bonifica, ciascuno nell'ambito del proprio territorio e delle proprie competenze, provvedono alla predisposizione del piano di bonifica e di difesa del territorio ed ai suoi aggiornamenti, nel rispetto della programmazione regionale, dei piani di sviluppo economico-sociali, degli strumenti urbanistici vigenti e facenti parte integrante dei piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane.

I piani generali di bonifica devono avere particolare riguardo alle esigenze di sistemazione idraulica, anche ai fini della migliore utilizzazione delle acque dei bacini imbriferi.

La predisposizione e la modifica dei piani generali di bonifica dovranno essere effettuati d'intesa ed in collaborazione con il comitato regionale per la bonifica di cui all'art. 22 della presente legge.

Il piano generale di bonifica e di difesa del territorio deve disporre:

a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le migliori utilizzazioni produttive o, in osservanza di quanto previsto al riguardo, dai piani di sviluppo socio-economico;

b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e lo sviluppo della produttività agricola, stabilendo le priorità e i tempi di esecuzione, specie in relazione alle necessità degli eventuali piani zonali di sviluppo agricolo e comunque in conformità degli obiettivi indicati all'art. 1 della presente legge;

c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità regionali per l'imposizione dei vincoli di difesa dell'ambiente naturale del comprensorio, nonché l'indicazione degli stessi ai fini dell'inserimento nei piani urbanistici delle comunità montane.

Il piano generale di bonifica, adottato dagli organi deliberanti del consorzio di bonifica deve essere depositato presso la giunta regionale e presso ogni comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo, per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e negli albi dei comuni interessati, nonché con pubblico manifesto da affiggere negli stessi comuni a cura dei consorzi.

Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al consorzio di bonifica.

Il competente organo deliberante del consorzio di bonifica, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette, per l'esame, alla giunta regionale.

Alla scadenza del termine fissato dal precedente comma, il piano, su proposta della giunta regionale, è approvato dal consiglio regionale che può adottare prescrizioni nei confronti dell'ente interessato.

In caso di inerzia del consorzio di bonifica, la giunta regionale può fissare un termine entro il quale devono completarsi le predisposizioni del piano generale di bonifica e di tutela del territorio.

Decorso inutilmente il termine medesimo il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, nomina un commissario *ad acta* per i necessari adempimenti.

L'esecuzione delle opere di bonifica di esclusivo interesse pubblico, previste nei piani generali approvati, è a totale carico della Regione.

L'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere di bonifica è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

Gli immobili espropriati fanno parte del demanio regionale.

Fino all'approvazione del piano generale di bonifica, la presentazione di progetti esecutivi di singole opere deve essere autorizzata dalla giunta regionale.

Art. 17.

Assistenza ai consorziati

Al fine di migliorare il reddito e le condizioni sociali degli addetti all'agricoltura e frenare lo spopolamento di terreni collinari e montani, il consorzio di bonifica fornisce ai propri soci la assistenza da questi richiesta, nell'ambito dei poteri statutari.

Art. 18.

Viabilità ed infrastrutture rurali

Il consorzio di bonifica presenta, per l'approvazione al comune competente per territorio, la indicazione delle strade vicinali ed interpoderali per le quali intende assumere la manutenzione.

Il comune deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco; altrimenti questo si intende approvato.

Il consorzio di bonifica è tenuto ad inviare alla giunta regionale l'elenco delle strade predette, dopo l'approvazione da parte del comune.

Annualmente la Regione corrisponde ai consorzi di bonifica un contributo per la sistemazione delle strade e per la loro vigilanza.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, può determinare se e per quanto i consorziati frontisti delle strade rurali sono tenuti a contribuire per il titolo di cui al precedente comma.

Identica procedura può essere adottata, per le altre infrastrutture civili ad uso delle comunità rurali.

Art. 19.

Spesa per le opere di bonifica

La spesa per lo studio, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica è a carico della Regione o di altri enti obbligati.

La Regione, dopo averne accertato l'utile funzionamento trasferisce le opere eseguite in concessione dal consorzio di bonifica allo stesso consorzio, con l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ed esercizio.

Sulla spesa di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica comunque trasferite ai consorzi, e che non sia assunta da altri enti obbligati, la Regione concede contributi sino al 70 per cento della spesa stessa, in base a programmi annuali predisposti dai consorzi di Bonifica entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Per favorire l'attuazione sollecita degli interventi, oltre alla mano d'opera ed ai materiali da impiegare, nei programmi possono essere previste le spese di dotazione delle attrezzature meccaniche.

Il contributo è erogato, in forma di anticipazione, per il 50 per cento all'inizio dell'anno e, per la differenza, durante il corso degli interventi.

La liquidazione finale del contributo ha luogo in base al certificato di collaudo o, ove consentito al certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Gli interventi di manutenzione e di esercizio si attuano in economia, nei modi previsti dall'art. 67 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 della presente legge.

La giunta regionale, con le modalità di cui alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17, provvede, altresì, alle spese per interventi di somma urgenza per il ripristino di opere pubbliche di bonifica.

Art. 20.

Contributi e mutui sulla spesa a carico dei privati

Le spese per le opere non coperte da contributi regionali, e quelle per il funzionamento dei consorzi di bonifica, sono a carico dei privati, in ragione di beneficio.

La Regione, qualora per motivi di politica economica regionale, oppure allo scopo di contenere gli oneri privati di bonifica entro i limiti della capacità economica dei contributi, non approvi le delibere consorziali di ripartizione delle spese a carico dei consorziati, eroga contributi integrativi per un importo complessivo a carico della Regione non superiore a 500 milioni.

Art. 21.

Compiti del II dipartimento-settore agricoltura, foreste ed alimentazione

Sono attribuiti al II dipartimento, settore agricoltura, foreste ed alimentazione, le seguenti funzioni, nel rispetto delle direttive degli organi della Regione e sentendo, ove necessario, il comitato di cui al successivo art. 22:

indirizzo e coordinamento dei consorzi di bonifica;

rispetto dei programmi e delle priorità approvate dal consiglio regionale;

istruttoria di pratiche riguardanti la bonifica e che siano di competenza degli organi della Regione.

Art. 22.

Comitato regionale per la bonifica

Presso l'ufficio della giunta regionale, settore agricoltura, foreste ed alimentazione, è istituito il comitato regionale per la bonifica.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della stessa giunta, ed è composto:

a) dal componente della giunta regionale preposto al settore agricoltura, foreste ed alimentazione, o un suo delegato, presidente;

b) da tre rappresentanti dei consorzi di bonifica della Regione designati dall'assemblea dei consorzi stessi;

c) da due tecnici dipendenti regionali, esperti in materia di bonifica di ecologia e di amministrazione designati dalla giunta regionale;

d) da un rappresentante dell'ERSA designato dallo stesso;

e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli, più rappresentativi nella Regione, con il massimo di tre;

f) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali di lavoratori agricoli più rappresentative nella Regione, con il massimo di tre.

Il comitato esprime parere:

sulla delimitazione e sulla classificazione dei comprensori di bonifica;

sul piano generale di bonifica;

sui progetti di opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale di importo superiore a lire 200 milioni;

su ogni altro problema concernente la bonifica in ordine al quale il componente della giunta regionale preposto al settore agricoltura, foreste ed alimentazione reputa opportuno sentire il comitato.

Il parere del comitato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta e, in mancanza, il parere stesso si intende tacitamente concesso ad ogni effetto.

Sulle pratiche di competenza del comitato, il presidente può chiedere la consulenza di esperti, di regola qualificati a livello accademico, o che abbiano fatto parte di consigli tecnici dello Stato o della Regione; tali esperti possono essere inviati alle sedute dello stesso comitato in veste consultiva.

Art. 23.

Stipulazione contratti

Ove non sia impedito da specifiche norme di legge, la giunta regionale può autorizzare i consorzi di bonifica a stipulare in forma privata i contratti d'appalto relativi all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di quelle comunemente affidate agli stessi consorzi di bonifica.

Art. 24.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

Costituzione del Consorzio di bonifica del Fucino

E' costituito il Consorzio di bonifica del Fucino sul territorio delimitato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954 n. 1246, ricadente in provincia de L'Aquila, classificato comprensorio di bonifica di prima categoria, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con legge 8 gennaio 1952, n. 991 e con legge 9 agosto 1954, n. 639.

L'ente ha sede in Avezzano (L'Aquila) e svolge le sue funzioni di cui alla presente legge, nel territorio innanzi indicato, a partire dalla sua entrata in vigore.

In deroga a quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 20, la Regione concede contributi straordinari sulla spesa di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento del territorio suddetto e concorre nelle spese per il funzionamento dell'ente con un contributo speciale annuo.

La giunta regionale, nomina la deputazione provvisoria del nuovo consorzio, con il compito di amministrarlo sino all'insediamento degli organi amministrativi ordinari, di deliberarne lo statuto e il regolamento organico entro il 30 giugno 1983 e di indire le elezioni per la formazione dell'amministrazione ordinaria entro sei mesi dalla data di ricezione del provvedimento relativo all'approvazione dello statuto.

La deputazione provvisoria è costituita da sei membri da scegliersi fra consorziati e dai presidenti, o loro delegati, delle tre comunità montane operanti nel territorio.

La deputazione provvisoria nomina nel suo seno, il presidente del consorzio.

La dotazione di tutto il personale e le strutture per il suo funzionamento sono fornite, in sede di costituzione del consorzio dall'ERSA che vi provvede attingendo dal proprio organico e dai propri beni.

Art. 26.

Norme transitorie e finali

I consorzi di bonifica sono obbligati ad indire le elezioni per il rinnovo dei loro organi, qualunque ne sia la data di insediamento entro il termine fissato dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura e comunque non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

A tal fine i consorzi di bonifica interessati, con apposita deliberazione, individuano la misura dei contributi da assumere per la delimitazione delle sezioni e stabiliscono il numero del consiglio dei delegati, il numero e la sede dei seggi elettorali, nonché ogni altra eventuale norma riguardante lo svolgimento delle elezioni consorziali.

Gli organi consorziali scaduti e quelli che scadranno nel corso del periodo occorrente per svolgere le elezioni, sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.

Il parametro relativo alla contribuenza è sostituito da quello relativo alla superficie nei consorzi che non hanno ancora istituito la contribuenza.

Entro sei mesi dalla data di insediamento dell'amministrazione eletta a norma del comma del presente articolo, i consorzi devono adeguare i propri statuti alle norme della presente legge.

La legge regionale del 30 giugno 1976, n. 32 è abrogata.

Art. 27.

Concessione fidejussione

Per consentire ai consorzi di bonifica di superare l'attuale stato di crisi e di far fronte alle passività di bilancio risultanti a tutto il 1981, la Regione concede loro fidejussione per contrarre mutui agevolati quinquennali, con decorrenza 1° gennaio 1983 e della entità complessiva di 4 miliardi di lire, da ripartirsi con delibera della giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, tra i predetti consorzi in proporzione alla entità delle proprie passività, sulla base anche di rendiconti relativi alle suddette passività.

Alla concessione formale della fidejussione e all'individuazione della copertura del rischio connesso secondo ciò che stabilisce l'art. 45 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, sarà provveduto nel corso del 1983, con successivo provvedimento legislativo.

Nella concessione di mutui quinquennali di cui al primo comma la Regione interviene altresì ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 31 e cioè mediante versamento anticipato in unica soluzione, di un concorso scontato alla attualità, necessario ad abbassare di dieci punti il tasso praticabile.

Alla liquidazione del concorso regionale a favore di ciascuno istituto bancario concedente il mutuo si provvede con deliberazione della giunta regionale, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto finanziatore.

Art. 28.

Disposizioni finanziarie

Lo stanziamento continuativo di lire 500 milioni autorizzato dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 1976, n. 32, abrogata con la presente, viene riutilizzato per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 20. A tal fine lo stanziamento relativo conserva la sua iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Alle spese per il funzionamento del comitato di cui al precedente art. 22, previste in lire 20 milioni per anno, si fa fronte, a partire dal 1983, con i fondi stanziati dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle spese occorrenti per l'applicazione degli articoli 18 e 19 e, limitatamente al contributo straordinario sulla spesa di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento del territorio di competenza del Consorzio di bonifica del Fucino, dell'art. 25 della presente legge, si fa fronte con le disponibilità finanziarie recate dai titoli III e VIII della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31.

Gli oneri conseguenti all'attuazione del precedente art. 25 limitatamente al contributo per il funzionamento del Consorzio di bonifica del Fucino, devono intendersi finanziati, per il 1983, in sede di applicazione del III comma dell'art. 21 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87. A tal fine l'Ente regionale di sviluppo agricolo concede il contributo speciale di cui al predetto art. 25, per il medesimo anno 1983, mediante apposito atto deliberativo. Per gli anni successivi al 1983, la determinazione del contributo in questione ha luogo mediante le leggi di bilancio, tenendo conto della riduzione degli oneri di funzionamento ricadenti sul suddetto ente di sviluppo.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 27, limitati al solo 1983, si fa fronte con le disponibilità finanziarie recate dai titoli IV e V della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31.

Art. 29.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 marzo 1983.

NENNA D'ANTONIO

(2479)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831270)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.